



Delibera della Giunta Regionale n. 181 del 04/04/2017

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 8 - UOD Rapporti con l'amm finanziaria centr e compartecipaz gettito trib
erari

Oggetto dell'Atto:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IRPEF PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (irap), stabilisce che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del medesimo decreto legislativo, le procedure applicative dell'imposta;
- che l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3/2003 statuisce che la gestione delle attività relative all'Irap avviene su determinazione della Giunta Regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:
 - a) servizi e procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;
 - b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 26 e 57 commi 1 e 2;
 - c) affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.
- che l'art. 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 3/2003, statuisce che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato alla stipula delle convenzioni di cui alla lettera b);
- che il d.lgs. 06/05/2011 n. 68 all'art. 10, comma 4, prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia delle Entrate e le Regioni.

CONSIDERATO

- che la convenzione per la gestione dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef è scaduta il 31/12/2014;
- che l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Campania, con mail pec del 13/01/2015 trasmetteva a questa Amministrazione una bozza di intesa da utilizzare per la prosecuzione del rapporto convenzionale per il triennio 2015/2017;
- che questa Amministrazione con nota del 29/01/2015 formulava alcune proposte di modifica della bozza di intesa;
- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo, forniva risposta solo in data 29/12/2016;
- che la nuova bozza di convenzione prevede come periodo di validità della medesima il triennio 2015/2017 pur dovendo essere sottoscritta nel corso del 2017.

CONSIDERATO

- che con la sottoscrizione della convenzione nel corso del 2017 di fatto verrebbero disciplinati rapporti giuridici esauriti relativi al periodo decorrente dal 01/01/2015 alla data di sottoscrizione, con nota del 23/02/2017 si chiedeva all'Ufficio Speciale Avvocatura di esprimere il proprio parere sul testo della bozza di convenzione nel suo complesso e circa la conformità di tale durata contrattuale con le previsioni relative al contratto poste dall'art. 1321 c.c.;

VISTA

- la nota dell'Ufficio speciale avvocatura del 13/03/2017 che in merito al quesito posto osserva che come deciso dalla Corte di Cassazione sez. III civ. 07/12/2000 n. 15530 *"Non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti [...]"*
- la nota del 21/02/2017 con la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Campania, ha invitato la Regione a trasmettere copia conforme della delibera di approvazione della Convenzione e a far conoscere il nominativo della persona legittimata alla sottoscrizione e, se

diversa dal legale rappresentante, a far tenere copia conforme del provvedimento con cui viene conferita la delega.

RITENUTO

- di dover procedere al rinnovo della Convenzione per la gestione dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef per il triennio 2015/2017;

VISTI

- Legge regionale 11/02/2003 n. 3 – Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- Decreto legislativo 06.05.2011 n. 68, art. 10, comma 4;
- Legge regionale del 7 agosto 2014 n. 16, art. 1, commi 226 e 227;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- Legge regionale del 7 agosto 2014 n. 16

Propone e la Giunta in conformità all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- di dare, attuazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 11/02/2003 n. 3, e dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. 06.05.2011 n. 68, mediante stipula di apposita Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF – periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017;
- di approvare la bozza di convenzione per la gestione dell'irap e dell'addizionale regionale all'irpef allegata alla presente deliberazione;
- di rinviare gli adempimenti successivi e consequenziali alle determinazioni del Presidente della Giunta regionale, compresa la possibilità di conferire delega alla stipula dei relativi atti al direttore generale o ad altro dirigente della direzione generale per le risorse finanziarie;
- di trasmettere la presente delibera alla Direzione generale per le risorse finanziarie e al competente ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C..